# Allegato “D” al n. 10.474/4.057 di Repertorio

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
# "ATLHA APS - ETS"

*Associazione di Promozione Sociale*

*(adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore)*

## Articolo 1

### Costituzione, denominazione, sede e durata

**1.1 -** È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione di Promozione Sociale con personalità giuridica denominata "ATLHA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "ATLHA APS - ETS" (di seguito più brevemente indicata come “Associazione”). L’Associazione è dotata di personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 e intende mantenere tale qualifica mediante l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

**1.2 -** L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; le cariche consiliari sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

**1.3 -** L’Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere disposto con delibera dell’Assemblea Straordinaria di modifica dello statuto.

**1.4 -** Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati. L’Associazione, inoltre, può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

**1.5 -** La durata dell’Associazione è illimitata.

**1.6 -** L’Associazione opera nell’ambito territoriale della Regione Lombardia e su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

## Articolo 2

### Finalità e attività di interesse generale

**2.1 -** L’Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 2.3, in favore dei propri associati, delle loro famiglie e di terzi, e in particolare a favore di persone con disabilità fisiche e psichiche, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei beneficiari, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza, etnia, lingua, nazionalità e condizioni socioeconomiche.

**2.2 -** Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**2.3 -** Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- **a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a);
- **b)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. c);
- **c)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d);
- **d)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i);
- **e)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, comma 1, lett. k);
- **f)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l);
- **g)** servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (art. 5, comma 1, lett. p);
- **h)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q);

**2.4 -** Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone in particolare di svolgere le seguenti attività rivolte a persone con disabilità ed alle loro famiglie:

- **a)** organizzazione di attività di tempo libero, ludiche, ricreative e sportive;
- **b)** organizzazione di gite, vacanze, viaggi, anche internazionali, e di qualsiasi altra attività, autonoma o integrata nei servizi di altri enti e associazioni pubbliche e private;
- **c)** promozione e sviluppo di esperienze lavorative, inclusa la costituzione di cooperative di lavoro;
- **d)** attivazione di laboratori propedeutici all'apprendimento di autonomie abitative, esperienze abitative gestite in semi-autonomia (appartamenti protetti);
- **e)** interventi di formazione culturale e professionale;
- **f)** promozione della più ampia integrazione nel tessuto sociale e sviluppo di una cultura inclusiva rispettosa delle diversità;
- **g)** favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ai quali sono devoluti i servizi erogati dall'Associazione, sviluppando programmi volti all'autonomia degli stessi.

**2.5 -** L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. L'individuazione delle attività diverse è operata dall'Assemblea con apposita deliberazione.

**2.6 -** L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

**2.7 -** L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, potrà stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.

**2.8 -** Per la realizzazione delle proprie attività e finalità, l'Associazione potrà realizzare eventi di vario tipo direttamente e in collaborazione con altri enti, volti anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'inclusione sociale.

## Articolo 3

### Volontariato e lavoratori

**3.1 -** L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

**3.2 -** Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, e deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

**3.3 -** L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

**3.4 -** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

## Articolo 4

### Obblighi assicurativi

**4.1 -** L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

## Articolo 5

### Criteri di ammissione degli associati

**5.1 -** Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, e ne accettino lo statuto.

**5.2 -** L'Associazione deve sempre avere almeno sette persone fisiche associate o almeno tre associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

**5.3 -** Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri e il loro numero è illimitato.

**5.4 -** È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

**5.5 -** L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità.

**5.6 -** Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

**5.7 -** Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

**5.8 -** Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita delega dell'istituzione interessata.

**5.9 -** Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

**5.10 -** Il Consiglio può accettare soci sostenitori, persone fisiche o giuridiche, che corrispondono quote associative annuali o una tantum di particolare importanza.

**5.11 -** Il contributo a carico degli associati è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

**5.12 -** Il contributo è annuale e non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versato all'inizio dell'anno di riferimento e comunque entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento per potervi partecipare.

**5.13 -** La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

**5.14 -** L'Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.

## Articolo 6

### Perdita della qualifica di associato

**6.1 -** Oltre che per morte, la qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

**6.2 -** L'associato può in ogni momento recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

**6.3 -** Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

**6.4 -** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

**6.5 -** Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, all'Assemblea degli associati, che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

**6.6 -** L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata, ovvero dal trentesimo giorno dalla decisione dell'Assemblea degli associati, ai sensi del precedente punto 6.5.

**6.7 -** In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, l'associato stesso è senza indugio cancellato dal libro degli associati. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

## Articolo 7

### Diritti e doveri degli associati

**7.1 -** È garantita una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Gli associati hanno diritto a:

- **a)** frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- **b)** partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- **c)** conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- **d)** recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- **e)** proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- **f)** discutere e approvare i rendiconti economici;
- **g)** essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione previa richiesta scritta e con preavviso di 15 giorni;
- **h)** eleggere ed essere eletti membri degli Organi dell'Associazione, se maggiorenni ed avendo le qualifiche necessarie per funzioni particolari;
- **i)** esaminare i libri dell'Associazione facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente all'associato l'esame entro 30 giorni dalla richiesta.

**7.2 -** Gli associati sono tenuti a:

- **a)** osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- **b)** contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- **c)** versare regolarmente la quota associativa annuale;
- **d)** svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- **e)** astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

**7.3 -** In Assemblea ciascun associato ha un voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ogni associato partecipante potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

## Articolo 8

### Organi dell'Associazione

**8.1 -** Sono Organi dell'Associazione:

- **a)** l'Assemblea degli associati;
- **b)** il Consiglio Direttivo;

**c)** il Presidente;

**d)** l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria o sia comunque deliberata dall'Assemblea.

**8.2 -** Può inoltre essere costituito, nei casi previsti dalla legge, il Revisore legale dei conti.

**8.3 -** Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. I componenti sono rieleggibili. Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo e del revisore legale, ove nominati, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale e nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

**8.4 -** In conformità all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da associati dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

**8.5 -** Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a distanza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

**8.6 -** L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

**a)** libro degli associati;

**b)** registro dei volontari;

**c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

**d)** libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

## Articolo 9

### L'Assemblea degli associati

**9.1 -** L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

**9.2 -** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

**9.3 -** La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto, specificando il tema da porre in discussione; in tal caso, la convocazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla richiesta.

**9.4 -** L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

**a)** deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;

**b)** deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

**c)** esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

**d)** eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

**e)** eleggere i componenti dell'Organo di controllo (se obbligatorio o se deliberato) e previa determinazione della sua composizione;

**f)** nominare il revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

**g)** deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

**h)** ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

**i)** deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

**l)** deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

**m)** individuare le attività diverse da quelle di interesse generale che possono essere svolte dall'Associazione;

**n)** deliberare su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

**9.5 -** L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione dell'Associazione.

**9.6 -** Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.

**9.7 -** L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, presso la sede dell'Associazione, nello stesso termine. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, nonché l'orario e il luogo della seconda convocazione.

**9.8 -** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

**9.9 -** In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

**9.10** - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**9.11 -** I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

**9.12 –** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

**9.13 -** Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

## Articolo 10

### Il Consiglio Direttivo

**10.1 -** Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. È composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

**10.2 -** Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente, nonché il Tesoriere e un Segretario; può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

**10.3 -** Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da

inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri. Quando ricorrano motivi di urgenza esso può essere convocato dal Presidente con preavviso ridotto a 3 (tre) giorni. Qualora sia verificata la presenza dell'intero Consiglio la riunione sarà valida anche in assenza di formale convocazione, purché i componenti dell'Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

**10.4 -** Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche, e anche esclusivamente, mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**10.5 -** Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

**a)** svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

**b)** esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

**c)** formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

**d)** predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;

**e)** redigere annualmente e presentare in Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

**f)** eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

**g)** nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;

**h)** deliberare circa l'ammissione degli associati;

**i)** deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;

**l)** decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

**m)** presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta inerente al medesimo;

**n)** fissare le quote associative annuali.

**10.6 -** Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate per cooptazione nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

**10.7 -** Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

## Articolo 11

### Il Presidente

**11.1 -** Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

**11.2 -** Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

**11.3 -** È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

**11.4 -** È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

**11.5 -** In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**11.6 -** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

**11.7 -** Il Presidente può delegare per iscritto alcune delle sue facoltà e può nominare procuratori.

## Articolo 12

### Organo di controllo e revisione legale dei conti

**12.1 -** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, quest'ultima provvede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo deve essere composto da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**12.2 -** Se collegiale, l'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dall'Assemblea.

**12.3 -** L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Esso predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce all'Assemblea ed effettua le verifiche di cassa.

**12.4 -** I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**12.5 -** I membri dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

**12.6 -** Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale composto da 3 componenti tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## Articolo 13

### Il Patrimonio sociale

**13.1 -** L'Associazione è dotata di personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo del fondo di dotazione di cui al comma successivo, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**13.2 -** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Associazione comprende un fondo di dotazione di valore non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. Il fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi dal denaro, purché suscettibili di valutazione economica. In caso di perdita di oltre un terzo del patrimonio minimo, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia e se nominato, l'organo di controllo devono senza indugio prendere i provvedimenti opportuni per la sua ricostituzione, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione, l'Associazione è cancellata d'ufficio dalla sezione del RUNTS nella quale è iscritta, ferma restando la possibilità di richiedere l'iscrizione in altra sezione del medesimo Registro ove ne ricorrano i presupposti.

**13.3 -** Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

**a)** beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

**b)** beni di ogni specie acquisiti dall'Associazione, anche sotto forma di donazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

**c)** contributi, erogazioni e lasciti diversi;

**d)** fondo di riserva.

**13.4 -** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

**a)** proventi derivanti dal proprio patrimonio;

**b)** eredità, donazioni e legati;

**c)** contributi di privati;

**d)** contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

**e)** contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

**f)** entrate derivanti da convenzioni;

**g)** quote associative annuali e altri contributi e donazioni degli associati;

**h)** donazioni a fronte di progetti specifici;

**i)** proventi da attività di raccolta fondi;

**l)** proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

**m)** altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale nei limiti della normativa vigente.

**13.5 -** Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Sul presupposto che mantenga la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017, per le obbligazioni dell'Associazione risponde soltanto l'Associazione con il suo patrimonio.

## Articolo 14

### Il Bilancio

**14.1 -** L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**14.2 -** Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, e pertanto:

**a)** potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro;

**b)** in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

**c)** dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;

**d)** dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione o nella nota integrativa, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse eventualmente svolte.

**14.3 -** Il bilancio deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi eccezionali questo termine può essere prorogato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**14.4 -** Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione 15 giorni prima dell'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

**14.5 -** Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate annui superiori ad un milione di euro, essa è tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, deve essere redatto il bilancio sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

**14.6 -** Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate annui superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

**14.7 -** È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, nonché di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**14.8 -** L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e destinato a favore delle attività istituzionali previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

**14.9 -** Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati nei termini di legge presso il RUNTS.

## Articolo 15

### Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

**15.1 -** Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi associativi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

**15.2 -** Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

**15.3 -** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

**15.4 -** In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, ad altro Ente del Terzo

Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**15.5 -** In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti, anche in forma indiretta, agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

## Articolo 16

### Disposizioni finali e transitorie

**16.1 -** Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, in subordine, ed in quanto compatibili, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

**16.2 -** Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto precedente, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

**F.ti Deborah De Icco – Enrico Mazzoletti Notaio -**